



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE E UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI DI VALMADRERA, MALGRATE E LECCO.

CIG 78240935CB N. GARA 7363564 CUP H29117000230005

1. PREMESSE

La Società intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente – Silea S.p.a. (di seguito "Silea") - costituita nel 1995 a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti - è una società per azioni a totale capitale pubblico che, in virtù di un affidamento cd. *in house* con scadenza al 31 dicembre 2029, gestisce il ciclo integrato dei rifiuti e la produzione di energia elettrica e termica mediante il termoutilizzatore sito in Valmadrera (LC).

Con decreto regionale n. 11937 del 16.10.2007 è stata rilasciata a Silea, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto (termoutilizzatore) con la seguente prescrizione "*nel corso di validità dell'AIA, l'Azienda dovrà attivare le procedure necessarie alla realizzazione della rete di teleriscaldamento*". Con successivo decreto regionale n. 3129 del 5 aprile 2011 è stata espressa la compatibilità ambientale relativa al progetto di "*adeguamento funzionale del complesso I.P.P.C. con la seguente prescrizione "in continuità con quanto prescritto dall'AIA vigente, dovrà essere presentato un cronoprogramma dettagliato in merito a:*

- ✓ *redazione dei progetti preliminare e definitivo ed esecutivo della rete di teleriscaldamento;*
- ✓ *realizzazione delle rete medesima.*

il citato progetto definitivo dovrà comunque essere depositato entro e non oltre un anno della data di messa a regime dell'impianto nella configurazione dei progetti".

Con DDUO n. 8532 del 17 settembre 2014, Regione Lombardia ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 29-novies del d.lgs. 152/2006, la modifica sostanziale - con contestuale riesame avente valenza di





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

rinnovo - dell'AIA alla ditta SILEA S.p.A.; tale modifica prevede un aumento della capacità di termovalorizzazione sino a saturazione della capacità termica sulle esistenti linee 1 e 3.

Nell'ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, le autorizzazioni AIA, ed i conseguenti controlli, si fondano sull'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT) in riferimento a quanto disposto dall'art. 29-bis del D.Lgs 152/06.

Si tratta di soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo - che interessano le fasi di progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto/installazione - finalizzate ad evitare, o qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti. Le BAT vengono periodicamente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di riferimento, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, i cosiddetti BAT reference documents (BRefs), sono predisposti a livello europeo e sono disponibili sul sito dell'European IPPC Bureau.

Il DDUO n. 8532 ed il successivo DDUO n 14004 del 29.12.2016 confermano la prescrizione inerente la rete di teleriscaldamento con le tempistiche indicate nei decreti stessi.

Al fine di rispettare le prescrizioni contenute nell'AIA sopra citate, Silea ha acquisito un progetto definitivo per la conversione a funzionamento cogenerativo del termoutilizzatore (lotto A – linea media tensione e turbogruppo e lotto B – centrale del teleriscaldamento) e un progetto preliminare (lotto C) per la realizzazione della rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubblico private nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco.

Nel frattempo, l'esigenza degli amministratori locali di valutare tutti gli aspetti di carattere economico e ambientale legati all'investimento della centrale di teleriscaldamento e la conseguente realizzazione della rete ha portato l'assemblea di Silea S.p.a., nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, ad assumere verso la società un preciso atto di indirizzo contenente l'impegno alla realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica sulle alternative di alimentazione della rete di teleriscaldamento.

In particolare in data 20.07.2017 l'assemblea dei soci di Silea ha deliberato di procedere in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento secondo le procedure di cui all'art. 183 del D.lgs. 50/2016 (Finanza di Progetto) ponendo a base di gara il progetto preliminare della rete e quello definitivo della centrale, con invito ai concorrenti di proporre in sede di offerta una progettazione con i miglioramenti relativi ai sistemi alternativi di alimentazione della rete al più tardi da attivarsi, nell'ipotesi di una riconversione dell'impianto, alla data di scadenza dell'attuale AIA.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Con delibere assunte in tempi diversi, i consigli comunali di Lecco, Valmadrera e Malgrate hanno approvato, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., apposita Convenzione per la gestione del servizio di teleriscaldamento a mezzo della società partecipata Silea spa con la quale in particolare:

- delegano Silea all'espletamento della presente procedura con le modalità approvate dall'assemblea dei soci e dai comuni interessati dall'opera e nel rispetto delle tempistiche dettate da Regione Lombardia nell'atto autorizzativo vigente;
- affidano a Silea il rapporto con il Concessionario del teleriscaldamento che verrà individuato a seguito della presente procedura, in particolare svolgendo la funzione di controparte del contratto di servizio, e di vigilanza sull'erogazione del servizio stesso;
- consentono a Silea e per suo tramite al gestore del servizio di provvedere alla posa di tubazioni idrauliche nel sottosuolo pubblico comunale. Il necessario titolo autorizzativo sarà rilasciato dai competenti uffici comunali, previa presentazione del progetto esecutivo approvato da Silea spa.

CIG 78240935CB N. GARA 7363564 CUP H29I17000230005

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Pezzagno

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Bando di gara;
- B. Disciplinare di gara e allegati (domanda di partecipazione (All 1) – dichiarazione del progettista (All. 2) – DGUE (All. 3));
- C. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigente scaricabile dal seguente link:
<https://www.sileaspa.it/wp-content/uploads/2019/03/AIA-Silea-riesame-01.03.2018.pdf>
- D. Protocollo di Legalità.

Tutta la documentazione di gara sopra indicata è disponibile sul sito istituzionale <http://www.sileaspa.it> alla sezione Bandi di Gara/ gare telematiche, piattaforma digitale delle gare telematiche di Silea spa (<https://sileaspa.acquistitelematici.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o login.





I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto Invia quesito alla Stazione Appaltante, presente in dettagli della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato dettagli nella tendina a sinistra in I tuoi quesiti. Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.

1.2 COMUNICAZIONI


Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto di partenariato pubblico privato ha ad oggetto la concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, di:

- a) una centrale teleriscaldamento;
- b) una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco

L'oggetto della concessione di costruzione e gestione comprende, più nel dettaglio:

1. Progettazione migliorativa al progetto definitivo della centrale di teleriscaldamento approvato da Silea spa relativamente a sistemi alternativi per produrre l'energia termica necessaria ad alimentare la rete, da attivarsi progressivamente entro la scadenza dell'attuale A.I.A. ed in grado di coprire entro tale data integralmente il fabbisogno energetico della rete, escludendo in qualsiasi modo l'alimentazione a fonti fossili;
2. Progettazione definitiva/esecutiva della rete di teleriscaldamento, eventualmente a lotti, sulla base del Progetto preliminare approvato da Silea e di quanto presentato al punto 1;
3. Realizzazione della centrale e della rete di teleriscaldamento e tutti gli eventuali adempimenti necessari per l'avvio del servizio;
4. Gestione funzionale ed economica della costruenda centrale e rete di teleriscaldamento per tutta la durata della concessione, attraverso la cessione del calore agli utenti che il proponente provvederà a reperire e contrattualizzare;
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed gli impianti in uso al concessionario per l'intera durata della concessione.

La realizzazione dei lavori indicati ai punti che precedono comprende tutte le opere, impianti, apparecchiature e dotazioni necessarie.

La centrale e la rete di teleriscaldamento saranno trasferite in proprietà dei Comuni interessati alle opere al termine della concessione, senza diritto del concessionario ad alcun corrispettivo.


3. ENTITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione è costituita da un unico lotto poiché l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione viene rispettato solo tramite l'aggregazione delle prestazioni previste nel progetto definitivo e preliminare.

Centrale di teleriscaldamento:

Fermo restando che il proponente dovrà prevedere una centrale che sia in grado di produrre energia termica anche da fonti rinnovabili e che venga posizionata in aree diverse da quelle di Silea SpA, al solo fine di identificare l'investimento che dovrà essere sostenuto dal proponente per la





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

realizzazione della centrale di teleriscaldamento, è stato utilizzato come riferimento quanto indicato nel documento "Lotto 2 – Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza" redatto in data 19/08/2016 nell'ambito del progetto "Conversione cogenerativa". Poiché tale progetto era stato previsto presso il sito Silea SpA di Valmadrera, i valori di investimento sono stati depurati dalle voci strettamente connesse a tale localizzazione (in particolare le demolizioni dei locali e degli impianti esistenti) che non saranno più necessarie in altre aree. Come per la rete, resta sin d'ora inteso che anche per la centrale sarà cura del proponente valutare l'esatto ammontare dell'investimento, sulla base del progetto definitivo/esecutivo che dovrà predisporre.

Ai soli fini di identificare l'investimento sono considerate le seguenti voci:

- Opere strutturali/geotecniche/civili/paesaggistiche ed architettoniche: 2.133.670 €
- Opere elettromeccaniche, elettriche ed elettrostrumentali: 5.300.660 €
- Progettazione esecutiva e PSC: 171.229 €
- Oneri di sicurezza: 102.463 €
- Lavori in economia: 300.000 €
- Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze: 1.800.000 €
- Imprevisti: 400.000 €
- Rilievi accertamenti spese tecnico – amministrative connesse con la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e collaudi: 700.000 €

Totale centrale: 10.908.022 €

Rete di teleriscaldamento:

Ai soli fini della valorizzazione indicativa dell'investimento che deve essere sostenuto dal promotore per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, si fa espresso riferimento a quanto indicato nel documento "Calcolo sommario della spesa e quadro economico della spesa" redatto in data 03/04/2015 nell'ambito del "Progetto preliminare della conversione a funzionamento cogenerativo del termovalorizzatore di Valmadrera con realizzazione di una rete di teleriscaldamento" approvato da Silea spa. Resta sin d'ora inteso che sarà cura del proponente valutare l'esatto ammontare dell'investimento, sulla base del progetto definitivo/esecutivo che dovrà predisporre.

Ai soli fini della valorizzazione indicativa dell'investimento si considerano le seguenti voci:

- Totale lavori a corpo: 25.250.000 €
- Oneri per la sicurezza: 750.000 €





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- Lavori in economia e forniture escluse dall'appalto: 860.000 €
 - Risoluzione delle interferenze: 1.300.000 €
 - Imprevisti: 516.596 €
 - Acquisizione aree, immobili e pertinenti indennizzi: 260.000 €
 - Rilievi accertamenti spese tecnico – amministrative connesse con la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e collaudi: 2.475.200 €
- Totale rete: 31.411.796 €

b) Importo presunto della gestione funzionale

Ai fini della previsione dell'importo presunto della gestione funzionale della centrale e della rete di teleriscaldamento il proponente deve tenere conto che dalla data di scadenza dell'attuale AIA, non sarà più possibile acquistare l'energia termica dal termoutilizzatore ma che dovrà essere prodotto autonomamente il fabbisogno termico della rete di teleriscaldamento mediante fonti non fossili.

Sulla base del presupposto sopra menzionato si prevedono i seguenti parametri:

- Tariffa di acquisto energia termica da Silea: 15,5 €/MWh
- Ipotesi di cessione di energia termica all'utenza a regime: 70.000.000 kWh/anno. Tale valore deriva da un'indagine preliminare sull'utenza contenuta all'interno del progetto preliminare della rete di teleriscaldamento. Tale indagine dovrà in ogni caso essere verificata da parte del concessionario e non è da considerarsi vincolante rispetto alle possibili quantità di energia termica che potrà essere venduta agli utenti, la cui contrattualizzazione è a responsabilità e cura esclusiva del concessionario. La definizione della tariffa di vendita dell'energia termica agli utenti privati sarà a carico esclusivo del concessionario.

L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE (a+b) è pertanto stimato in € 80.294.818 (IVA esclusa).

Le spese sostenute per la predisposizione dello studio e del progetto di fattibilità dell'intero investimento e per il progetto definitivo della centrale, per le funzioni tecniche e le spese di gara, da rimborsare a Silea, ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del Codice, ammontano a Euro € 842.574,38.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari ad anni 35, soggetta ad offerta in diminuzione (riduzione della durata temporale) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

La centrale e la rete di teleriscaldamento saranno trasferite in proprietà dei Comuni interessati alle opere al termine della concessione, senza diritto del concessionario ad alcun corrispettivo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara /in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.


A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.


Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale e della rete (4.231.981,8 €);
- b) capitale sociale non inferiore al 20% dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale e della rete (8.463.963,6 €);

Per fatturato "medio" si intende la cifra di affari complessivamente realizzata nel quinquennio 2014/2018 divisa per cinque;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Per dimostrazione del capitale sociale: Certificato Camera di Commercio aggiornato in data non anteriore a sei mesi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito:

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale e della rete (2.115.991€);





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- b) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento in oggetto per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale e della rete (846.396,36 €);

Per "servizio affine" (punto a) e b)) si intende la gestione funzionale ed economica di servizi nell'ambito di impianti di distribuzione a rete in Comuni di dimensioni equivalenti.

Per importo medio in riferimento ai punti a) e b) si intende l'importo ottenuto dalla somma degli importi relativi all'intero periodo di riferimento (2014/2018) divisa per cinque;

In alternativa ai requisiti a) e b) previsti il concessionario può incrementare i requisiti in misura almeno tripla i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per il Fatturato e il Capitale sociale.

- c) requisiti speciali relativi alla realizzazione dell'opera di cui si riporta il riquadro di ripartizione, sulla base dei progetti approvati, ai soli fini della qualificazione:

RETE:

Oggetto	Descrizione	Importo EUR	%
Categoria prevalente:	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	21.250.000	84,16
Categoria scorporabile	OG11 - Impianti tecnologici	4.000.000,00	15,84
Totale complessivo		25.250.000,00	100,0

CENTRALE:

Oggetto	Descrizione	Importo EUR	%
Categoria prevalente:	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	5'968'316,77	72,6
Categoria scorporabile	OS21 - Opere strutturali speciali	741'939,61	9,0
Categoria scorporabile	OG1 - Edifici civili e industriali	1'514'466,10	18,4
Totale complessivo		8'224'722,48	100,0





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Qualora il concorrente, oltre alla gestione, intenda eseguire i lavori direttamente o l'esecutore degli stessi sia in raggruppamento temporaneo di impresa con il concorrente, la richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dalle dichiarazioni di essere in possesso dell'Attestato di qualificazione S.O.A. regolarmente autorizzata ed in corso di validità adeguata per categorie e classifica ai valori indicati sopra richiamati. La qualificazione S.O.A, sempre relativamente ai valori ed alla categoria sopra indicati, dovrà riguardare le prestazioni di progettazione e costruzione, se oltre a voler eseguire direttamente i lavori il Concorrente vorrà predisporre direttamente la progettazione definitiva ed esecutiva.

Nel caso di operatori che non intendano eseguire direttamente i lavori, questi dovranno essere eseguiti da impresa in possesso di attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e costruzione, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione, per categorie e classifiche adeguate a quelle indicate nel presente bando. La selezione di tale impresa dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016.

d) requisiti per la progettazione:

Per la progettazione, laddove i requisiti non siano dimostrati attraverso propria attestazione SOA di progettazione, devono essere posseduti attraverso ATI con progettisti ovvero mediante l'indicazione in sede di domanda di partecipazione di uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Codice
- 2) svolgimento negli ultimi cinque anni di n. 3 incarichi di progettazione appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori a cui si riferisce l'incarico da affidare;
- 3) possesso dei requisiti per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Per quanto sopra i progettisti dovranno rendere idonea dichiarazione avvalendosi del D.G.U.E. oltre alla dichiarazione di cui all'Allegato 2).

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Qualora il progettista associato o raggruppato sia un raggruppamento temporaneo tra professionisti, si ricorda che dovrà essere prevista la presenza di almeno un giovane professionista; si veda in merito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016.





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



La comprova del requisito di cui al punto 2, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al **punto 6** ed il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica finanziaria relativi al fatturato globale ed al capitale sociale di cui al **punto 7.2 lett. a) – b)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, a





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

condizione che ciascuna impresa concorra poi alla realizzazione e gestione nella misura corrispondente ai requisiti posseduti.

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto **7.3 lett. a) – b) - c) – d)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso a condizione che ciascuna impresa concorra poi alla realizzazione e gestione nella misura corrispondente ai requisiti posseduti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale ed il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO


Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*iscrizione alla CCIAA*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO.

In relazione alla concessione di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 174 del Codice.

Il concorrente indica **all'atto dell'offerta** le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Codice è richiesta obbligatoriamente l'indicazione della terna di subappaltatori, nei casi ivi specificati.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 174, comma 6, del Codice). Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di Silea.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del Codice. L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione alle Amministrazioni concedenti, in base a quanto previsto dall'art. 174 del Codice.

10. PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI E SOPRALLUOGO

Si precisa che i documenti progettuali saranno rilasciati ai soggetti interessati alla partecipazione alla gara, previa formale richiesta che dovrà essere inviata a SILEA SpA all'indirizzo PEC appalti.sileaspa@pec.it, riportando nella richiesta oggetto e CIG di gara, almeno 10 giorni prima della data fissata come termine per la presentazione delle offerte, come verrà stabilito nella lettera di invito che sarà inviata, tramite la piattaforma acquisti telematici, a tutti i concorrenti che avranno presentato domanda di partecipazione alla gara e risulteranno prequalificati.

Si precisa che lo svolgimento del sopralluogo è condizione obbligatoria per la presentazione dell'offerta economica. Non verranno pertanto ammesse offerte presentate da concorrenti che non risultino aver effettuato tale sopralluogo. Nel caso di riunioni di imprese è sufficiente che il sopralluogo sia stato effettuato da almeno uno dei concorrenti riuniti.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inoltrare a Silea SpA, con almeno due giorni di anticipo, all'indirizzo PEC direzionetecnica.sileaspa@pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, del legale rappresentante, o di un suo delegato a mezzo delega, della impresa incaricata di effettuare il sopralluogo. All'atto del sopralluogo ciascun legale rappresentante dell'impresa o suo delegato deve sottoscrivere il documento, predisposto da Silea spa, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://sileaspa.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, visualizzata la gara in Home - ultime gare pubblicate ovvero in Bandi di gara, selezionare, in dettagli, avvia la procedura di partecipazione.

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il **15.04.2019, ore 12.00**, la documentazione amministrativa di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare Trasmetti e confermare la partecipazione e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti. L'Azienda o il Professionista corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i. Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma. Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica, allegate alla documentazione di gara, ed essere





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.


Le domande di partecipazione tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto ultimi messaggi ricevuti non letti, ovvero in Area Messaggi, visionabile nella tendina a sinistra. Pertanto, la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando Rispondi al messaggio (ove comporre il testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 ed eventuale allegato n. 2 (progettisti) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- 1.1. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 1.2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 1.3. contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

1.4. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

1.5. Passoe dell'impresa ausiliaria.

13.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni all'interno della domanda di partecipazione firmata digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
3. Dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. accetta il "Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati" – Prefettura di Lecco;
8. di essere in possesso dei requisiti speciali indicati nel presente disciplinare;
9. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

13.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

13.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro/ servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo..
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro/servizio , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio , ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

I criteri e i sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi che verranno indicati nella lettera di invito.

15. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato per le **ore 12:00 del 15.04.2019.**

Dopo la scadenza di presentazione delle candidature, Silea, in seduta pubblica procederà a verificare la correttezza e completezza della documentazione presentata dagli operatori economici che hanno inoltrato domanda nei termini stabiliti; una volta terminata la fase di verifica provvederà a redigere l'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura ristretta ai quali inoltrerà la lettera di invito per l'assegnazione della concessione, così come previsto dall'art. 61, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecco, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

18. ULTERIORI INFORMAZIONI DI GARA

In aggiunta a quanto detto in tutti i precedenti articoli, si definisce quanto segue:

- a) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente.
- b) La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la concessione nel caso in cui - prima dell'aggiudicazione definitiva - dovessero intervenire provvedimenti tali da pregiudicare l'affidamento da parte di comuni soci o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
- c) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di una sola offerta valida.

